



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CIVIDALE DEL FRIULI

Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondaria di I° Grado dei Comuni di: Cividale del F., Prepotto e Torreano

Via Udine n. 15/2 – 33043 Cividale del Friuli – UD -

Cod. Meccanografico UDIC851001– C.F.: 94127320300

Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFKDDE - Codice univoco IPA: istsc_udic851001

Tel.: 0432/733835 – E-mail: udic851001@istruzione.it - Pec: udic851001@pec.istruzione.it

Sito web: www.iccividale.edu.it

CONTRATTO INTEGRATIVO SULL'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ART.22 COMMA 3 lettera C1 del CCNL 2018)

Il giorno 9 ottobre 2025, presso l'Istituto Comprensivo di Cividale,

la delegazione di parte pubblica: Dirigente Scolastico, Francesca Marcolini

la delegazione di parte sindacale RSU nelle persone di: Maria Rosaria Martena, Raffaella Iussa e Maria Tammaro

VISTO il CCNL 2018

VISTI i contratti precedenti;

VISTO il Testo unico salute e sicurezza, D.Lgs n. 81 del 09/04/2008;

Stipulano per l'a.s 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028

Art. 1 - Soggetti tutelati

1 - I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro subordinato, anche speciale.

2 - Gli studenti delle Istituzioni scolastiche i cui programmi e le cui attività didattiche prevedano espressamente la frequenza di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, sono equiparati ai soggetti di cui al comma precedente.

3 - Sono altresì da ricomprendere anche gli studenti che sono presenti a scuola in orario extracurricolare perché impegnati in attività complementari ivi realizzate.

4 - Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso la Scuola.

Art. 2 - Obblighi del Dirigente Scolastico in materia di sicurezza

Gli obblighi del Dirigente Scolastico, individuato come Datore di lavoro dal D.M. 292/96, possono così riassumersi:

- adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videotermini, ecc.;
- valutazione dei rischi esistenti;
- elaborazione del documento di valutazione dei rischi con l'esplicitazione dei criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma dei successivi miglioramenti;
- designazione delle figure sensibili, incaricate dell'attuazione delle misure;
- formazione e informazione del personale e degli studenti.

Art. 3 - Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, è tenuto ad organizzare il servizio di prevenzione e protezione, designando per tale compito, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, una o più persone tra i dipendenti a seconda delle dimensioni e della struttura della scuola.

Art. 4 - Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

1 - Il Dirigente Scolastico designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. Questi deve frequentare apposito corso di formazione della durata minima di 16 ore.

2 - Nelle Istituzioni scolastiche con un numero di dipendenti, esclusi gli studenti, non superiore a 200, la funzione di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi può essere svolta dallo stesso Dirigente Scolastico.

3 - Il Dirigente Scolastico può designare quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi anche persona esterna alla Scuola avente titolo.

4 - Il Dirigente Scolastico può designare quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi anche personale interno ad altra Scuola, disponibile ad assumere l'incarico per più Istituti e in possesso delle attitudini e capacità adeguate. In tal caso possono essere sottoscritte apposite convenzioni.

Art. 5 - Il Documento di valutazione dei rischi

Il Dirigente Scolastico elabora il Documento di Valutazione dei Rischi avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, degli esperti dell'Ente locale tenuto alla fornitura degli edifici ed, eventualmente, della tutela di esperti della sicurezza dei lavoratori.

Art. 6 - Tutela sanitaria

1 - I lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

2 - La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nel caso di lavoratori esposti a rischi specifici che la legge individua come particolarmente pericolosi per la salute, quali ad esempio l'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici previsti dal DPR n. 303/56, dal D.L.vo n. 277/91, dal D.L.vo n. 77/92 e dallo stesso D.L.vo n. 81/08, ovvero l'uso sistematico di videotermini per almeno quattro ore al giorno, dedotte le interruzioni, e per l'intera settimana lavorativa.

3 - L'individuazione del medico preposto alla sorveglianza sanitaria viene concordata dalla ASL o altra struttura sanitaria pubblica competente, sulla base di apposita convenzione, definita dall'Autorità scolastica competente per territorio.

Art. 7 - Riunione delle figure preposte alla prevenzione e protezione dai rischi

1 - Il Dirigente Scolastico, direttamente o tramite il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, indice, quando ne ravvede la necessità, una riunione di protezione-prevenzione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante, che la presiede, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, il medico competente, se previsto, e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Nella riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:

- a) il documento sulla sicurezza;
- b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
- c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

La riunione non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo.

Per ogni riunione va redatto apposito verbale su apposito registro.

Il Dirigente Scolastico deciderà autonomamente se accogliere o meno, in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi, in caso di non accoglimento, la responsabilità di tale mancato accoglimento.

Art. 8 - Rapporti con gli Enti locali

1 - Per gli interventi di tipo strutturale il Dirigente Scolastico deve rivolgere apposita formale richiesta all'Ente locale interessato.

2 - In caso di grave ed imminente pericolo il Dirigente Scolastico adotta tutti i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza e ritenuti opportuni per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e ne informa tempestivamente l'Ente locale interessato.

Art. 9 - Formazione e Informazione dei lavoratori

1 - Il Dirigente Scolastico, nei limiti delle risorse disponibili, realizza attività di formazione e di informazione nei confronti dei dipendenti lavoratori e, ove necessario, degli alunni, con i mezzi che riterrà più opportuni.

2 - L'informazione avviene di norma all'inizio dell'anno scolastico nel caso di modifiche di rilievo delle strutture.

Art. 10 - Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza

Nell'Istituto viene eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (**RLS**, art. 47 del testo unico citato).

Art.11 - RSPP, RLS

RSPP Dott. Stefano Rigonat

RLS Insegnante Lorenzo Chicchio (individuato dalla RSU il 06/10/2025); le RSU attualmente in carica dichiarano di non essere disponibili a svolgere tale ruolo.

Cividale, 9 ottobre 2025

La delegazione di parte pubblica

Il Dirigente scolastico - dott.ssa Francesca Marcolini _____

La RSU

Martena Maria Rosaria _____

Iussa Raffaella _____

Tammaro Maria _____

Le OO.SS. Firmatarie del CCNL

O.S. FLC CGIL _____

O.S. CISL SCUOLA _____

O.S. SNALS CONFSAL _____

O.S. UIL SCUOLA _____

O.S. GILDA UNAMS

ANIEF
